



GIUSEPPE CELESTE

Repertorio n. 93162

Raccolta n. 39590

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre

25 gennaio 2023

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica n. 197.

Innanzi a me dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Latina,**SONO PRESENTI****BULGARELLI Bruno**, nato a Latina il 29 settembre 1945, residente in Latina, S.S. 156 dei Monti Lepini n. 13, codice fiscale BLG BRN 45P29 E472J, cittadino italiano;**LOFFREDO DE SIMONE (cognome) Alfredo (nome)**, nato a Terracina (LT) il 3 aprile 1937, residente in Latina, via Calabria n. 28, codice fiscale LFF LRD 37D03 L120I, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella qualità di procuratore speciale del signor:**CATANI Alessandro**, nato a Latina il 16 maggio 1952, ivi residente alla via Quarto, 35, codice fiscale CTN LSN 52E16 E472P, cittadino italiano, giusta procura speciale a mio rogito in data 17 gennaio 2023, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";**DE CARO Stefano**, nato a Catania il 6 luglio 1939, residente in Latina, via Lazio, 32, codice fiscale DCR SFN 39L06 C351G, cittadino italiano;**GRASSUCCI Lidano**, nato a Sezze (LT) il 17 aprile 1961, residente in Latina, via Congiunte sx n. 61, codice fiscale GRS LDN 61D17 I712R, cittadino italiano;**RAMPINI Antonio**, nato a San Giovanni Incarico (FR) il 15 luglio 1948, residente in Latina, via Bixio, 10, codice fiscale RMP NTN 48L15 H917O, cittadino italiano;**DE DONATO Anna**, nata a Roma il 23 luglio 1945, residente in Latina, via Manzoni, 18, codice fiscale DDN NNA 45L63 H501K, cittadina italiana;**MANSUTTI Franco**, nato a Latina il 29 novembre 1959, ivi residente al viale Umberto I, 100, codice fiscale MNS FNC 59S29 E472W, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella qualità di procuratore speciale del signor:**CECERE Roberto**, nato a Volla (NA) il 2 giugno 1963, residente in Latina, via San Carlo da Sezze n. 52, codice fiscale CCR RRT 63H02 M115V, cittadino italiano, giusta procura speciale a mio rogito in data 17 gennaio 2023, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";**DE SANTIS Alfredo Giovanni**, nato a Montefalcone di Val Fortore (BN) il giorno 8 marzo 1947, residente in Latina, via Germania n. 57, codice fiscale DSN LRD 47C08 F494J, cittadino italiano;**TORTORELLI Mario Donato**, nato ad Aliano (MT) il 28 ottobre 1954, residente in Latina, via Ippolito Nievo, 10, codice fiscale TRT MDN 54R28 A196R, cittadino italiano.

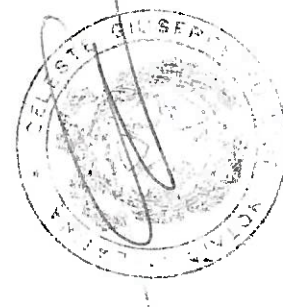
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito definito anche codice del terzo settore, l'associazione denominata:

"LATINA MATER ETS"

Le norme sul funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integran-



te.

Il presente atto sarà depositato a cura del notaio rogante entro venti giorni dalla data odierna presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, ai fini dell'iscrizione nel registro e dell'acquisto della personalità giuridica, per espresso mandato dei comparenti.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

All'associazione possono aderire le persone fisiche e altri enti del terzo settore che non perseguono scopo di lucro, previo versamento della quota per l'anno in corso, se dichiarano di condividere le finalità che essa si propone e di impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dall'adesione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso; il numero di coloro che possono aderire è illimitato.

Chiunque intende aderire deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo che deciderà in merito.

La deliberazione di ammissione, da assumersi entro sessanta giorni dal suo ricevimento, è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati entro tre giorni dalla sua assunzione.

La delibera di diniego con le relative motivazioni è comunicata all'aspirante entro quindici giorni dalla sua assunzione a cura del presidente del consiglio direttivo.

L'aspirante può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in un'apposita seduta o in occasione della convocazione immediatamente successiva.

Tutti gli aderenti sono tenuti ad osservare lo statuto e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo partecipando attivamente all'attività dell'associazione ed al versamento delle quote deliberate dal consiglio direttivo.

L'associato deve comunicare all'associazione il proprio indirizzo e-mail al quale ad ogni effetto sono inviate tutte le comunicazioni previste dallo statuto o dalla legge con particolare riguardo alla convocazione dell'assemblea.

I soci si distinguono in tre categorie:

- a) fondatori;
- b) sostenitori;
- c) ordinari;
- d) benemeriti.

A = FONDATORI

sono coloro che hanno costituito l'associazione.

Le quote annuali dei fondatori, per gli anni successivi a quello della costituzione, sono determinate dal consiglio direttivo, in misura non superiore a quella fissata per gli ordinari.

B = SOSTENITORI

sono coloro che si impegnano a versare la speciale quota annuale determinata dal consiglio di amministrazione.

C = ORDINARI

sono coloro che si impegnano a versare la quota annuale determinata dal consiglio di amministrazione.

D = BENEMERITI

sono coloro che il consiglio direttivo può invitare a far parte dell'associazione e ammettere, anche senza obbligo di versare il contributo annuo, e che per le loro doti morali e/o impegno civile diano lustro all'associazione, con

durata vitalizia, salvo il diritto di recesso.

Sono, inoltre, ammesse in questa categoria anche senza obbligo di contributo a tempo indeterminato le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 2 = SEDE

L'associazione ha sede in Latina alla piazza del Popolo n. 2.

ARTICOLO 3 = OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si propone di promuovere, senza scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente la crescita culturale ed etica della comunità degli abitanti della città di Latina e dei comuni con essa confinanti, favorendo coesione sociale, inclusione e piena occupazione, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice del terzo settore.

Per il conseguimento dello scopo potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento anche individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 4 = PATRIMONIO

Per la costituzione del patrimonio dell'associazione i costituiti si obbligano a versare una quota di almeno euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e precisamente, quindi, si obbligano a versare le seguenti quote:

BULGARELLI Bruno euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

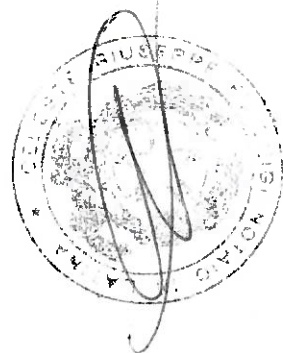
LOFFREDO DE SIMONE Alfredo euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

CATANI Alessandro euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

DE SANTIS Alfredo Giovanni euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

DE CARO Stefano euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

GRASSUCCI Lidano euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);



RAMPINI Antonio euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
DE DONATO Anna euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
MANSUTTI Franco euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
CECERE Roberto euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
TORTORELLI Mario Donato euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I versamenti sono stati eseguiti sul conto dedicato n. 104891153 presso UNICREDIT SPA, Agenzia Latina Matteotti, c/c intestato a "NOTAIO GIUSEPPE CELESTE CONTO DEDICATO DEPOSITO SOMME" nel modo seguente:

per il signor BULGARELLI Bruno è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 23 gennaio 2023 CRO/TRN: 1291230234428086;

per il signor LOFFREDO DE SIMONE Alfredo è stata versata la complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) come segue:

quanto ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 16 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230167029650;

quanto ad euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 19 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230197029546;

per il signor CATANI Alessandro è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 17 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230177042428;

per il signor DE SANTIS Alfredo Giovanni è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 16 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230167013760;

per il signor DE CARO Stefano è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 13 gennaio 2023, CRO/TRN: 1201230130488962;

per il signor GRASSUCCI Lidano è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 17 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230177021979;

per il signor RAMPINI Antonio è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 16 gennaio 2023, CRO/TRN: 1201230130498840;

per la signora DE DONATO Anna è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 16 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230167017410;

per il signor MANSUTTI Franco è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 18 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230187025169;

per il signor CECERE Roberto è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 17 gennaio 2023, CRO/TRN: 1291230173803327;

per il signor TORTORELLI Mario Donato è stata versata la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 18 gennaio 2023, CRO/TRN: 1001230187017636.

Ciascuna delle predette somme sarà svincolata mediante bonifico con accredito sul c/c intestato all'associazione che sarà aperto dal legale rappresentante dell'associazione dopo la sua iscrizione nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

Pertanto io notaio, premesso che il patrimonio iniziale dell'Ente, che ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), è stato apportato in denaro mediante versamenti sul mio conto dedicato suddetto, attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 5 = DURATA

L'associazione ha durata indeterminata ma può sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea degli aderenti in sede straordinaria.

L'assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione con la maggioranza prescritta dall'art. 18 dello statuto allegato.

Sia nel caso precedente, che in tutti gli altri casi di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, delibera sulla nomina di un liquidatore e sulla destinazione dei fondi residui.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ARTICOLO 6 = ORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Assemblea

L'assemblea è composta, con parità di voto, dalla riunione di tutti gli associati, fondatori, sostenitori, ordinari e benemeriti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea dell'associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

Consiglio direttivo

Al consiglio competono, nell'ambito delle leggi vigenti, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

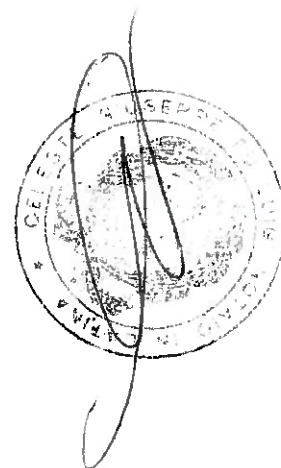
Il consiglio ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le sue attribuzioni ad eccezione della redazione del bilancio e della convocazione dell'assemblea e di altre attribuzioni non delegabili per legge.

Presidente del consiglio

Il presidente è il rappresentante istituzione dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

Rappresentanza legale

La firma e la rappresentanza dell'associazione spettano al presidente del consiglio direttivo ed eventualmente ad altri componenti designati dal consiglio



stesso, il quale, in tal caso, determina, per ciascuno di essi, l'ambito dei poteri e le modalità di esercizio, specificando, se i consiglieri designati sono più d'uno, se essi devono agire congiuntamente o disgiuntamente. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente ha facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Vengono nominati componenti del consiglio direttivo:

BULGARELLI Bruno, come sopra generalizzato, Presidente;

DE CARO Stefano, come sopra generalizzato, vice presidente;

LOFFREDO DE SIMONE Alfredo, come sopra generalizzato, presidente onorario;

DE DONATO Anna, come sopra generalizzata, consigliere;

CECERE Roberto, come sopra generalizzato, consigliere;

GRASSUCCI Lidano, come sopra generalizzato, consigliere.

i quali, come sopra presenti e rappresentati, accettano la carica.

Il consiglio direttivo, come sopra nominato, durerà in carica un quinquennio.

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno all'associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra associati e associazione se ne viene richiesto.

Il collegio dei probiviri regola lo svolgimento della propria attività così come definito nel regolamento che sarà da esso approvato entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Sono fatti salvi in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale dello statuto come sopra allegato e il ricorso all'autorità giudiziaria.

Vengono nominati componenti del collegio dei probiviri:

RAMPINI Antonio, come sopra generalizzato, componente effettivo - presidente

CATANI Alessandro, come sopra generalizzato, componente effettivo;

TORTORELLI Mario Donato, come sopra generalizzato, componente effettivo;

MANSUTTI Franco, come sopra generalizzato, componente supplente,
i quali, tutti, accettano la carica.

Il collegio dei probiviri, come sopra nominato, durerà in carica per tre esercizi.

ARTICOLO 7 = GESTIONE CONTABILE

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio contabile si chiuderà il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 8 = RINVIO

L'associazione è retta dalle disposizioni del presente atto e dallo statuto che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "C".

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico degli associati senza rivalsa verso l'associazione.

Non ho dato lettura degli allegati in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su quattro fogli per sedici facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono al-

le ore diciotto e trenta.

FIRMATO:

BULGARELLI Bruno

LOFFREDO DE SIMONE Alfredo

DE CARO Stefano

Lidano GRASSUCCI

Antonio RAMPINI

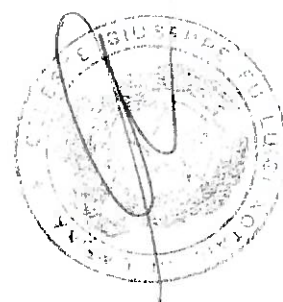
Anna DE DONATO

Franco MANSUTTI

DE SANTIS Alfredo Giovanni

Mario Donato TORTORELLI

Giuseppe CELESTE (sigillo)



Allegato "A" al numero 93162
del repertorio e al numero 39590
della Raccolta.

Repertorio n. 93124

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 17 dicembre del mese di gennaio dell'anno
duemilaventitre

17 gennaio 2023

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica, 197.

Innanzi a me Dottor GIUSEPPE CELESTE Notaio in Latina,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE

CATANI Alessandro, nato a Latina il 16 maggio 1952,

residente in via del Quarto, 35

codice fiscale CTN LSN 52E16 E472P, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante
il quale

NOMINA

e costituisce proprio procuratore speciale il signor

LOFFREDO DE SIMONE (cognome) Alfredo (nome), nato a

Terracina (LT) il 3 aprile 1937, residente in Latina, via

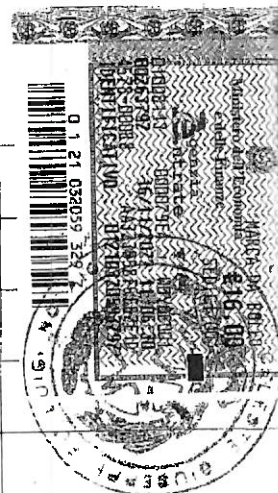
Calabria n. 28, al quale conferisce la facoltà di

intervenire, anche con altri soggetti fondatori, all'atto di

costituzione, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,

l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"LATINA MATER ETS"



Il nominato procuratore ha inoltre la facoltà di: _____

- determinare la sede, l'oggetto e la durata dell'associazione; _____

- determinare gli obblighi assunti ed i contributi dovuti dagli associati, le attribuzioni ed i poteri degli organi dell'associazione, le condizioni di ammissione di nuovi associati, le sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, quelle di recesso ed esclusione, e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione; _____

- determinare l'ammontare della quota per la costituzione del patrimonio dell'associazione, versarla con l'osservanza delle condizioni previste dalla legge o assumere impegni circa i termini e le modalità di versamenti per la costituzione del patrimonio; _____

- approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale; _____

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo e del collegio dei probiviri fissandone la durata in carica e determinandone i poteri; _____

- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione dell'associazione; _____

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile; _____

- fare eventuali rettifiche all'atto costitutivo.

Al nominato procuratore è conferita anche la facoltà di accettare, in nome e per conto del mandante, la carica di

componente del collegio dei probiviri.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo la enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa.

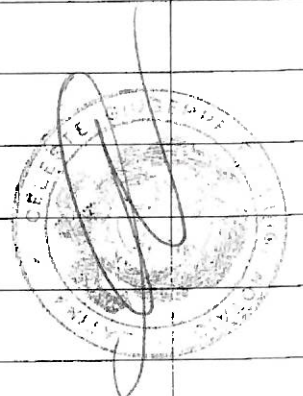
Il presente incarico viene conferito a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto.

1) delle "fe" linee fertili

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me
notaio su un foglio per questo facciate, ho
dato lettura al componente che l'approva. _____

Renato F. J.

[Handwritten signature]



Allegato "B" al numero 93162
del repertorio e al numero 39590
della Raccolta.

Repertorio n. 93123

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *dieci* del mese di gennaio dell'anno
duemilaventitre

17 gennaio 2023

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica, 197.

Innanzi a me Dottor GIUSEPPE CELESTE Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE

CECERE Roberto, nato a Volla (NA) il 2 giugno 1963,
residente in Latina, via San Carlo da Sezze n. 52, codice
fiscale CCR RRT 63H02 M115V, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante
il quale

NOMINA

e costituisce proprio procuratore speciale il signor
MANSUTTI Franco, nato a Latina il 29 novembre 1959, ivi
residente alla via Umberto I n. 100,
al quale conferisce la facoltà di intervenire, anche con
altri soggetti fondatori, all'atto di costituzione, ai sensi
del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione senza scopo
di lucro denominata:

"LATINA MATER ETS"



Il nominato procuratore ha inoltre la facoltà di: _____

- determinare la sede, l'oggetto e la durata dell'associazione; _____

- determinare gli obblighi assunti ed i contributi dovuti dagli associati, le attribuzioni ed i poteri degli organi dell'associazione, le condizioni di ammissione di nuovi associati, le sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, quelle di recesso ed esclusione, e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione; _____

- determinare l'ammontare della quota per la costituzione del patrimonio dell'associazione, versarla con l'osservanza delle condizioni previste dalla legge o assumere impegni circa i termini e le modalità di versamenti per la costituzione del patrimonio; _____

- approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale; _____

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo e del collegio dei probiviri fissandone la durata in carica e determinandone i poteri; _____

- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione dell'associazione; _____

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile; _____

- fare eventuali rettifiche all'atto costitutivo. _____

Al nominato procuratore è conferita anche la facoltà di accettare, in nome e per conto del mandante, la carica di

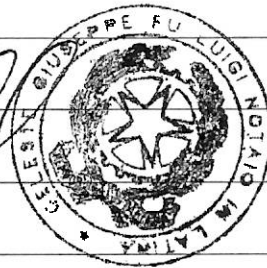
componente del consiglio direttivo. _____

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo la enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa. _____

Il presente incarico viene conferito a titolo gratuito ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto. _____

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me
notaio su un foglio per — quattro — facciate, ho
dato lettura al comparente che l'approva. _____

Rita C...
Luigi C...
[Signature]



**Allegato "C" al numero 93162
del repertorio e al numero 39590
della raccolta**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LATINA MATER ETS"

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito definito anche codice del terzo settore, l'associazione denominata:

"LATINA MATER ETS"

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede dell'associazione è in Latina alla piazza del Popolo n. 2.

ARTICOLO 3 = DURATA

L'associazione ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea degli aderenti in sede straordinaria.

ARTICOLO 4 = OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si propone di promuovere, senza scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente la crescita culturale ed etica della comunità degli abitanti della città di Latina e dei comuni con essa confinanti, favorendo coesione sociale, inclusione e piena occupazione, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultura e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice del terzo settore.

Per il conseguimento dello scopo potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento anche individuale del rapporto associativo.

TITOLO II ADERENTI

ARTICOLO 5 = REQUISITI PER L'ADESIONE

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

All'associazione possono aderire le persone fisiche e altri enti del terzo settore che non perseguono scopo di lucro, previo versamento della quota per l'anno in corso, se dichiarano di condividere le finalità che essa si propone e di impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dall'adesione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ove il numero di coloro che possono aderire è illimitato.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE

Chiunque intende aderire deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo che deciderà in merito.

La deliberazione di ammissione, da assumersi entro sessanta giorni dal suo ricevimento, è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati entro tre giorni dalla sua assunzione.

La delibera di diniego con le relative motivazioni è comunicata all'aspirante entro quindici giorni dalla sua assunzione a cura del presidente del consiglio direttivo.

L'aspirante può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in un'apposita seduta o in occasione della convocazione immediatamente successiva.

ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Tutti gli aderenti sono tenuti ad osservare lo statuto e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo partecipando attivamente all'attività dell'associazione ed al versamento delle quote deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associato deve comunicare all'associazione il proprio indirizzo e-mail al quale ad ogni effetto sono inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto o dalla legge con particolare riguardo alla convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI ASSOCIATI

I soci si distinguono in tre categorie:

- a) fondatori;
- b) sostenitori;
- c) ordinari;
- d) benemeriti.

A = FONDATORI

sono coloro che hanno costituito l'associazione.

Le quote annuali dei fondatori, per gli anni successivi a quello della costituzione, sono determinate dal consiglio direttivo, in misura non superiore a quella fissata per gli ordinari.

B = SOSTENITORI

sono coloro che si impegnano a versare la speciale quota annuale determinata dal consiglio di amministrazione.

C = ORDINARI

sono coloro che si impegnano a versare la quota annuale determinata dal consiglio di amministrazione.

D = BENEMERITI

sono coloro che il consiglio direttivo può invitare a far parte dell'associazione e ammettere, anche senza obbligo di versare il contributo annuo, e che per le loro doti morali e/o impegno civile diano lustro all'associazione, con durata vitalizia, salvo il diritto di recesso.

Sono, inoltre, ammesse in questa categoria anche senza obbligo di contributo a tempo indeterminato le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 9 = RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione e per le altre cause previste dalla legge.

L'associato può sempre recedere liberamente con dichiarazione scritta da comunicare in forma scritta al consiglio direttivo che dovrà adottare entro i successivi trenta giorni una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato nei quindici giorni successivi. Il recesso avrà effetto dalla data della comunicazione della delibera del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo con delibera motivata può escludere un associato per gravi motivi, quando egli non è più in grado di collaborare per le finalità che si

propone l'associazione oppure quando con il suo comportamento danneggia moralmente o materialmente l'attività o comunque, si rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere agli impegni assunti e, in particolare, è moroso nel versamento delle quote. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui l'interessato ha ricevuto comunicazione della delibera.

La delibera di esclusione è impugnabile dinanzi al collegio arbitrale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, salvi in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale del presente statuto e il ricorso all'attività giudiziaria.

ARTICOLO 10 = CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'associato che per qualunque motivo cessa di appartenere all'associazione non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

L'associato che cessa di appartenere all'associazione, a qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia responsabile per il pagamento delle quote maturate e per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione fino alla data del recesso.

TITOLO III PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 11 = PATRIMONIO E QUOTE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi nonché contributi e finanziamenti dell'Unione Europea o di soggetti del diritto internazionale;
- c) versamenti annuali degli aderenti;
- d) donazioni e lasciti testamentari, elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, raccolte di fondi compiute mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- f) proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore;
- g) rendite patrimoniali;
- h) ogni altra entrata ammessa dal codice del terzo

settore.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività sociale, finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, uti e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del codice del terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria a perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12 = ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 13 = RENDICONTO

L'assemblea in sede ordinaria sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'associazione redatto nelle forme previste dalla legge.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, affinché tutti gli aderenti possano prenderne visione.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, sono superiori ad un milione di euro, l'associazione deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del codice del terzo settore, alla quale l'associazione aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi sociali, ai dirigenti nonché agli associati. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione può redigere un rendiconto per cassa in luogo del bilancio.

TITOLO IV ORGANI

ARTICOLO 14 = ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli aderenti;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, salvo quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del codice del terzo settore, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I ASSEMBLEA

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA

L'assemblea è composta, con parità di voto, dalla riunione di tutti gli associati, fondatori, sostenitori, ordinari e benemeriti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

ARTICOLO 16 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, a cura del presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza ed inviato a mezzo posta elettronica spedita al domicilio risultante dal libro soci ovvero comunicata con altre modalità equipollenti (sms). L'avviso deve contenere la data dell'assemblea, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Con le stesse modalità l'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno

un terzo degli aderenti aventi diritto di voto.

ART.17 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

ARTICOLO 18 = COSTITUZIONE E DELIBERE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da un associato designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono approvate a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è approvata a maggioranza dei votanti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è validamente costituita, in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aderenti nonché tutti in componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

È consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e sono adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Singole deliberazioni su iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di un decimo degli associati possono essere approvate mediante consultazione degli associati, senza la convocazione di un'assemblea, con il voto palese, favorevole o contrario, da esprimersi con mezzi telematici che assicurano l'identificazione del soggetto votante e la certezza del voto espresso. In tal caso le operazioni di voto hanno una durata non inferiore a un giorno per ogni cento associati o frazione di cento.

Le modalità tecniche di svolgimento delle consultazioni con mezzi telematici sono determinate da un regolamento deliberato dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 19 = ESERCIZIO DEL VOTO

Non hanno diritto di voto gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote annuali, se obbligati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati, se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La rappresentanza degli enti pubblici e privati in

assemblea è regolata dalle norme di legge e di statuto applicabili a ciascuno di essi.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 = COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di componenti non superiore a sette, liberamente eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa sono eleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero designate dagli enti giuridici associati. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti durano in carica per un quinquennio.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, il consiglio, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendoli tra gli aderenti, quale che sia la categoria di appartenenza. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza egli altri consiglieri.

Il consiglio è convocato senza particolari formalità ad iniziativa del presidente ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente ed eventualmente il presidente onorario ed il vice presidente, se non vi provvede l'assemblea all'atto della nomina dei suoi componenti.

Il segretario è nominato di volta in volta dal presidente.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando

per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ARTICOLO 21 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio competono, nell'ambito delle leggi vigenti, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il consiglio ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le sue attribuzioni ad eccezione della redazione del bilancio e della convocazione dell'assemblea e di altre attribuzioni non delegabili per legge.

ARTICOLO 22 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente è il rappresentante istituzione dell'associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo statuto

ARTICOLO 23 = PRESIDENTE ONORARIO

Il presidente onorario cura le pubbliche relazioni dell'associazione e interviene con facoltà di parola ma senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 = RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza dell'associazione spettano al presidente del consiglio direttivo ed eventualmente ad altri componenti designati dal consiglio stesso, il quale, in tal caso, determina, per ciascuno di essi, l'ambito dei poteri e le modalità di esercizio, specificando, se i consiglieri designati sono più d'uno, se essi devono agire congiuntamente o disgiuntamente. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente ha facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CAPO IV ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando l'assemblea lo ritiene opportuno ovvero quando è obbligatorio per legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Essi durano in carica per tre esercizi. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del codice del terzo settore ed in caso di redazione del bilancio attesta che esso è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, il controllo contabile quando è prescritto dalla legge, se non è nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se tutti i suoi componenti posseggono i requisiti prescritti a tal fine.

Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o

una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando lo ritiene opportuno ovvero quando è obbligatorio per legge.

CAPO V COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 26 = COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria nomina fra gli associati tre probiviri effettivi e un supplente che durano in carica per tre esercizi.

Essi sono rieleggibili e prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate così come sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio elegge al suo interno il presidente che provvede alla sua convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II del presente statuto.

ARTICOLO 27 = COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è un organo interno all'associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra associati e associazione se ne viene richiesto.

Il collegio dei probiviri regola lo svolgimento della propria attività così come definito nel regolamento che sarà da esso approvato entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Sono fatti salvi in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale del presente statuto e il ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO V COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 28 - COMITATO SCIENTIFICO

L'associazione può affidare ad esperti esterni, in posizione di assoluta indipendenza e con piena autonomia scientifica e didattica, la supervisione dei suoi programmi, anche attraverso la formulazione di proposte e raccomandazioni.

In caso di nomina di due o più esperti, essi formano

un comitato che elegge nel suo ambito il presidente. Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II del presente statuto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 = REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione è disciplinato da un regolamento interno, approvato dal consiglio direttivo; il codice etico, anch'esso approvato dal Consiglio direttivo, è elaborato per assicurare che i valori etici dell'associazione siano chiaramente definiti costituendo così l'elemento base della cultura associativa, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori di Latina Mater nella conduzione delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione.

ARTICOLO 30 = SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione con la maggioranza prescritta dall'art.18

Sia nel caso precedente, che in tutti gli altri casi di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, delibera sulla nomina di un liquidatore e sulla destinazione dei fondi residui.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ARTICOLO 31 = LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ARTICOLO 32 = INDIRIZZO E MAIL DELL'ASSOCIATO

L'indirizzo mail dell'associato comunicato al consiglio direttivo è riportato nel libro degli associati.

ARTICOLO 33 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli aderenti all'associazione, tra questi e l'associazione, uno tra o più amministratori e l'associazione, e che il Collegio dei Probiviri non sia riuscito a definire e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri

nominati dal presidente del tribunale del luogo dove l'associazione ha la sede legale.

Il collegio arbitrale funziona e decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente e secondo diritto.

ARTICOLO 34 = RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile e delle leggi che regolano la materia.

FIRMATO:

Alfredo LOFFREDO DE SIMONE

BULGARELLI Bruno

Anna DE DONATO

Lidano GRASSUCCI

DE CARO Stefano

DE SANTIS Alfredo Giovanni

Mario Donato TORTORELLI

Antonio RAMPINI

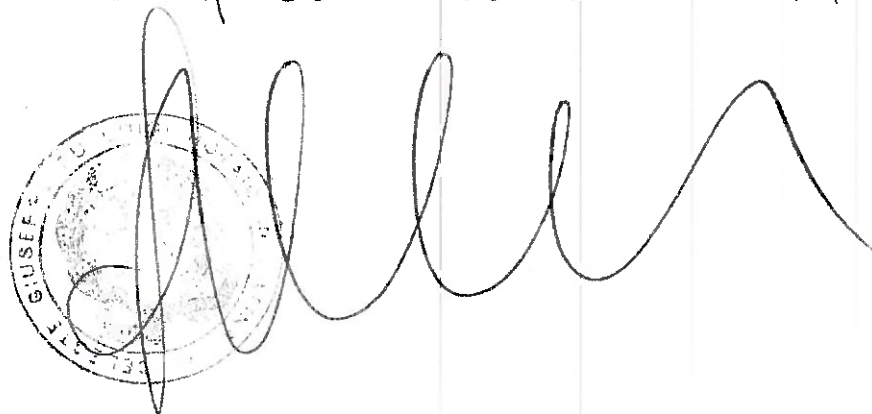
Franco MANSUTTI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

Registrato a Latina
il 3 febbraio 2023
al n. 1586 serie 1/T

La presente copia composta di ventiquattro pagine è conforme al suo
originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.
Si rilascia per usi di legge.

Latina, 26 febbraio 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp contains the text "GIUSEPPE" and "LATINA" around a central emblem.